

Circolare 6-2024

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor,
pubblica la circolare **N. 6/2024** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



Circolare N. 6 – novembre 2024

INDICE:

- EDILIZIA
- FISCALE
- LL.PP.
- PREVENZIONE INCENDI
- SICUREZZA



EDILIZIA

OBBLIGO DI VARIAZIONE CATASTALE POST INTERVENTI SUPERBONUS

Variazione catastale dopo Superbonus: quando va fatta?

La Legge di Bilancio 2024 prevede ai commi 86 e 87 dell'art. 1 che l'Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

In occasione dell'audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato una verifica sull'attuazione di tali misure e la revisione dei valori catastali degli immobili migliorati con il Superbonus.

L'attenzione dell'opinione pubblica si è così concentrata su un adempimento rispetto al quale, evidentemente, il Fisco non ha avuto sufficiente riscontro.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l'obbligo di dichiarazione di variazione dello stato dei beni per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus e in quali situazioni è previsto, tenendo conto che di un probabile nuovo intervento normativo per definire più in dettaglio condizioni e parametri per la revisione delle rendite.

La dichiarazione di variazione catastale è obbligatoria per i lavori Superbonus?

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 lasciano intendere che la presentazione della dichiarazione di variazione sia un "adempimento automatico" richiesto in ogni caso al termine dei lavori agevolati con Superbonus.

In effetti, è proprio così! Il Testo Unico dell'edilizia, infatti, prevede che entro 30 giorni dalla fine dei lavori il direttore dei lavori debba depositare in Comune prova dell'avvenuta presentazione della variazione catastale (con la procedura telematica chiamata Docfa) o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento.

L'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione catastale si fa risalire ancora più indietro, all'articolo 20 del Rdl 652/1939, secondo cui i titolari di immobili, già censiti, sono obbligati a denunciare le variazioni nello stato che implicino mutazioni, per la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Quando c'è l'obbligo di variazione catastale

In linea di principio, molti lavori di Superbonus non comportano l'obbligo di effettuare la variazione della rendita.

Tale obbligo, di norma, sussiste solo quando venga aumentato il numero di vani, venga incrementata la volumetria o siano apportate variazioni planimetriche; entrando nel dettaglio, determinano l'obbligo di revisione gli interventi con cui si realizza:

- la costruzione di nuove unità fuori terra ed interrata;
- una rilevante redistribuzione degli spazi interni;
- un cambiamento dell'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze;
- modifiche interne, quali lo spostamento di porte e tramezzi;
- la modifica alla destinazione d'uso di vani o singoli ambienti;
- modifiche che incidano direttamente sulla consistenza, sulla classe o sulla rendita catastale (rientrano in questo caso gli interventi su edifici collabenti, il recupero del sottotetto a fini abitativi, l'installazione di impianti che aumentano naturalmente il valore dell'immobile, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, impianti di automazione, ascensori).

Quando non c'è l'obbligo di variazione catastale

Non c'è obbligo di variazione catastale per:

- l'esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti) con materiali comparabili con gli originari;
- l'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità se la potenza installata è inferiore a KW 3 per il numero di unità immobiliari servite.

Obbligo di revisione della rendite per aumento del valore del 15%

Secondo quanto riportato da IlSole24ore - anche in assenza di queste condizioni - si dà luogo all'aggiornamento della rendita se il valore dell'immobile, a seguito di una ristrutturazione, viene incrementato di almeno il 15%.

Più precisamente, la revisione della rendita è sempre dovuta in caso di interventi edilizi di cui all'art .3 del Testo Unico dell'Edilizia

(ristrutturazioni; manutenzioni straordinarie; variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche; restauro e risanamento conservativo) che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività (soglia corrispondente alla variazione di una classe catastale), quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari o, nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, qualora abbiano interessato l'intero edificio.

Il riferimento è alle circolari 10/2005 e 1/2006 dell'Agenzia del Territorio e alla Determinazione del 16 febbraio 2005 che – nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1 della Legge 311/2004, comma 336 – individua il 15% come soglia incrementale del valore dell'immobile da considerare, indicatore sintetico e parametro di riferimento per la revisione della rendita.

La stima dell'incremento, basata sul rapporto costo miglioria/valori originari va fatta in base alla tipologia di interventi.

Esempio di intervento non soggetto a variazione catastale (fonte: IlSole24ore)

- Intervento: Sostituzione caldaia riscaldamento a gasolio con pompa di calore + infissi + esecuzione di cappotto termico
- Pompa di calore: € 15.000,00
- Infissi: € 10.000,00
- Totale: € 25.000,00

Trattandosi di intervento migliorativo si computa solo il 50% e quindi € 12.500,00

- Cappotto termico (impianto nuovo): € 30.000,55
- Spese migliorative attuali: € 42.500,00
- Miglioria al 1988/89 Anticipazione (spesa attuale / 2,1) = € 20.238,10
- Valore fiscale al 1988-89 Rendita € 1.500,00 -x 100 = € 150.000,00
- Rapporto miglioria /valore fiscale = € 20.238,10/€ 157.500,00 = 13,49%

Il rapporto è inferiore al 15% per cui non vi è obbligo di variazione catastale a meno che non dovuta per altri motivi.

Dopo il Superbonus poche variazioni catastali

Secondo quanto emerge dal rapporto 2023 dell'Enea sulle detrazioni fiscali il 77,5% degli immobili ristrutturati con Superbonus ha ottenuto un salto di almeno tre classi energetiche, il 65,7% di almeno quattro classi. Ricordiamo che l'accesso al Superbonus richiede il "salto" di due classe.

Stime contenute in un paper pubblicato dalla Banca d'Italia a dicembre 2023 dicono che l'incremento medio del valore di mercato per il passaggio dalla classe G alla classe A, al momento della vendita, è di circa il 25%. Quindi, già con un salto di tre classi è molto probabile lo sfioramento del limite del 15%.

In pratica, tre immobili su quattro, tra quelli sui quali è stato effettuato un intervento agevolato con il superbonus, avrebbero dovuto adeguare la rendita catastale.

A fronte di questi dati, le statistiche catastali degli ultimi mesi non hanno registrato un aumento diffuso delle rendite: molti di coloro che avrebbero dovuto comunicare la revisione al catasto non l'hanno fatto.

Adeguamenti catastali: novità in arrivo

Secondo quanto anticipato il 10 ottobre 2024 da ItaliaOggi sono allo studio nuovi parametri per stimare gli aggiornamenti dei valori dopo i lavori di ristrutturazione di una certa entità e meccanismi più stringenti per spingere all'adempimento dell'adeguamento in catasto.

L'obiettivo è quello di rendere necessaria la revisione solo per interventi con importi consistenti (evitandola per operazioni semplici come l'installazione della caldaia o il rifacimento del tetto). Al contempo, ci sarà una azione di controllo più incisiva, con un piano straordinario di controlli e una finestra di regolarizzazione.

La verifica delle Entrate sulla variazione catastale dopo interventi Superbonus

Il comma 86 dispone che l'Agenzia delle Entrate verifichi se sia stata presentata – ove prevista – la dichiarazione di variazione di cui all'art. 1 del D.M. 701/1994, commi 1 e 2, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati con Superbonus. Tale verifica deve essere condotta sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

In pratica dall'incrocio dei dati disponibili (anche l'archivio del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica sarà pubblico, accessibile e integrato con il catasto), le Entrate avranno contezza degli immobili ristrutturati con i bonus edilizi con valore non adeguato al catasto.

Facendo un passo indietro, è utile ricordare che la norma citata – l'art. 1 del D.M. 701/1994, comma 3 – prevede che la rendita proposta dal contribuente rimanga negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'Agenzia delle Entrate non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Come disposto dall'art. 4 del D.L. 853/1984, comma 21, l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di verificare le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni, ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto.

Inoltre, se tale dichiarazione non risulta presentata, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una comunicazione specifica – una lettera di compliance – per sollecitare l'adempimento richiesto.

In caso di inadempimento entro il 90 giorni, l'Agenzia delle Entrate si avvarrà di interventi in surroga per aggiornare le rendite e applicare la sanzione.

AGIBILITÀ E REGOLARITÀ URBANISTICA

[*Link di riferimento: Consiglio di Stato 24 settembre 2024, n. 774*](#)

L'agibilità può essere considerata sufficiente prova di regolarità urbanistica?

Attraverso il labirinto del complesso panorama giuridico italiano, la questione della regolarità edilizia di un immobile è spesso al centro di accesi dibattiti e controversie legali. Le sentenze precedenti hanno tracciato un solco importante, stabilendo che il certificato di agibilità, pur essendo un documento fondamentale, non sempre può essere considerato sufficiente a garantire anche la conformità urbanistica di un fabbricato. Questa posizione ha suscitato interrogativi sulla necessità di una documentazione più robusta e dettagliata, capace di attestare non solo la salubrità degli spazi, ma anche la loro legittimità sotto il profilo normativo. In questo contesto, si inserisce una nuova pronuncia del Consiglio di Stato che potrebbe ridefinire le linee guida in materia, aprendo una riflessione più ampia sulle responsabilità degli attori coinvolti e sull'importanza di una pianificazione edilizia rigorosa e trasparente.

Per la precisione, oggi è corretto parlare di segnalazione certificata di agibilità (SCA) (art. 24 D.P.R. 380/01).

Attestare l'agibilità è obbligatorio e la mancata presentazione del documento di agibilità comporta l'applicazione di sanzioni.

Ma ora scopriamo insieme i nuovi chiarimenti sull'agibilità degli edifici proposti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7740-2024.

L'agibilità di un fabbricato può provarne la regolarità urbanistica-edilizia e la destinazione d'uso?

Un esercente commerciale presentava una domanda per il trasferimento della sua rivendita di tabacchi da un indirizzo ad un altro nella stessa città. Ma un'altra esercente, titolare di un'altra licenza nella zona, contestava il trasferimento presentando osservazioni e successivamente un ricorso al Tar.

Questi i motivi di ricorso:

- la distanza tra le due ricevitorie non rispettava quella minima prevista dalla legge;
- assenza di idonea documentazione che attestava la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale prevista dall'art. 11, comma 3, D.M. 38/2013. Il collega resistente aveva fornito infatti solo un certificato di agibilità che attestava la conformità igienico-sanitaria dell'immobile, ma non dimostrava la regolarità urbanistica necessaria secondo l'articolo 11, comma 3 del D.M. 38/2013.

Il Tar accoglieva parzialmente il ricorso della signora, respingendo le obiezioni relative alla distanza tra le ricevitorie, poiché quest'ultima era risultata conforme alla legge. Tuttavia, i giudici evidenziavano l'assenza di documentazione adeguata riguardante la regolarità urbanistica ed edilizia del locale proposto per il trasferimento.

L'esercente commerciale decideva, quindi, di ricorrere in appello presso il CdS poiché sosteneva che il certificato di agibilità presentato faceva riferimento anche al titolo urbanistico dell'immobile e alla sua destinazione commerciale.

Per il CdS è palese che il Comune non potrebbe avallare l'agibilità di un fabbricato sotto il profilo igienico sanitario, ma che manchi della regolarità urbanistica

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che alla luce delle caratteristiche proprie del "certificato di agibilità" esso:

presuppone non soltanto la regolarità igienico-sanitaria dell'immobile, ma anche la sua conformità al titolo edilizio che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione. Ed ancora, spiegano che:

Non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell'immobile se vi fosse un'illegittimità sul piano edilizio.

Nel caso in esame, si puntualizza infine, che oltretutto nel certificato di agibilità prodotto dall'appellante, si dà atto dell'accatastamento dell'immobile, della conformità alle norme vigenti ai sensi dell' art. 20 d.P.R. 380/2001, della conformità dell'opera al progetto approvato e persino la conformità degli impianti.

Il ricorso in appello è, quindi, accolto.

DIRITTO DI VEDUTA PANORAMICA DA IMMOBILE PRIVATO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 settembre 2024, n. 7464, chiarisce che la tutela di una veduta panoramica come valore aggiunto all'immobile va valutata caso per caso, non basta da solo il requisito della "vicinitas" per l'annullamento del titolo edilizio del vicino.

La fruizione del panorama dalla propria abitazione rappresenta un elemento fondamentale per il benessere e la qualità della vita di ogni individuo. La vista di un paesaggio suggestivo, che si estende oltre la finestra, può trasformare un semplice spazio abitativo in un rifugio personale, un luogo dove il tempo sembra fermarsi e dove la bellezza naturale si fonde con la quotidianità. Tuttavia, l'arrivo di nuove costruzioni può minacciare questa preziosa esperienza, sollevando interrogativi su come il progresso edilizio possa impattare negativamente sulla nostra connessione con l'ambiente circostante.

Questo scenario non è solo una questione estetica, ma potrebbe implicare anche una potenziale diminuzione del valore economico della vostra proprietà e una compromissione della qualità della vita. La tensione tra sviluppo urbano e tutela del paesaggio si fa palpabile, portando a conflitti legali e dibattiti accesi su cosa significhi realmente "vivere bene" in un contesto in continua evoluzione. A questo punto, la domanda sorge spontanea: è possibile annullare il titolo edilizio di un vicino per proteggere la propria vista e il valore della propria casa? La risposta a questa domanda, cui si è cimentato il Consiglio di Stato con una recente sentenza: la n. 7464/2024, non è semplice e coinvolge questioni legali complesse, interessi contrastanti e la necessità di bilanciare progresso e preservazione.

Quando potrebbe concretizzarsi ai fini giuridici il diritto alla tutela della veduta panoramica fruibile dalla nostra abitazione?

Diversi proprietari di immobili limitrofi ad un'area di intervento edilizio facevano ricorso al Tar contro il Comune e altri enti per contestare il permesso di costruire rilasciato ad una impresa di costruzioni per la ristrutturazione e ampliamento di vecchi fabbricati residenziali.

L'area in questione era di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo paesaggistico. I ricorrenti sostenevano che l'intervento edilizio avrebbe compromesso il pregio storico e paesaggistico dell'area e ostacolato la visuale verso il fiume e il centro storico visibili dai loro immobili.

I ricorrenti argomentavano principalmente che:

- pregiudizio architettonico: la demolizione di un fabbricato ottocentesco e la sua sostituzione con unità abitative moderne avrebbero ridotto il valore storico e architettonico dell'area;
- ostacolo visivo: il nuovo fabbricato previsto avrebbe ostruito l'unico punto visivo dalla via dove sorgevano gli immobili dei ricorrenti verso il fiume e il centro storico.

Tribunale Amministrativo Regionale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse, per cui i ricorrenti sostenendo che il giudice non avesse considerato adeguatamente le prove del danno subito, decidevano di appellarsi al Consiglio di Stato.

Per il CdS occorre prima di tutto accertare l'esistenza di un panorama e del relativo diritto di veduta e di fruizione

I giudici di Palazzo Spada ribadiscono in premessa che per impugnare il titolo edilizio del vicino occorre accertare la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere:

e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Insomma è necessario dimostrare di avere il diritto (legittimazione) e un interesse concreto a farlo. Non basta essere vicini per poter reclamare; bisogna anche provare che l'intervento edilizio infligga un danno specifico. In altre parole, la semplice vicinanza non garantisce automaticamente che si subisca un pregiudizio: è necessario dimostrare come la costruzione possa effettivamente danneggiare la propria proprietà o la propria qualità della vita.

Tuttavia, essi puntualizzano che la valutazione sull'interesse al ricorso va, in ogni caso, condotta in concreto, caso per caso.

Quali sono le posizioni della giurisprudenza in merito alla tutela di un probabile diritto a conservare la veduta panoramica dal proprio immobile?

In merito all'interesse a proteggere la vista panoramica, il Collegio sottolinea che si tratta di un interesse di natura puramente "fattuale" (e cioè non tutelato da una protezione giuridica specifica), il quale, di norma, non è sufficiente a costituire una lesione giuridicamente rilevante per giustificare un ricorso.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito che la panoramicità di un luogo è una condizione di fatto, legata alla bellezza del paesaggio e alla visuale che si può godere da una determinata posizione. Questa situazione può essere tutelata attraverso la servitù, ma il diritto di veduta richiede che la sua esistenza sia accertata in anticipo. Quali gli elementi da valutare per la costituzione di un diritto alla veduta panoramica?

La veduta panoramica può essere acquisita in vari modi:

- tramite accordi negoziali (a titolo derivativo);

- o anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario). Tuttavia, questi metodi richiedono non solo la volontà dell'originario proprietario o l'esercizio continuato della servitù per almeno vent'anni, ma anche l'esistenza di opere visibili e permanenti che vadano oltre quelle necessarie per garantire la vista.

Pertanto, non è possibile riconoscere un diritto di veduta basandosi esclusivamente sulla preesistenza della visuale rispetto all'opera contestata. Se fosse sufficiente la semplice esistenza della vista prima della costruzione per costituire un diritto di servitù panoramica, si violerebbe il principio secondo cui i diritti reali devono essere acquisiti in modi specifici.

Nel caso in esame, l'interesse a preservare la vista sul fiume e sulla città è considerato un interesse di mera fattualità e non è protetto giuridicamente secondo le modalità stabilite dalla giurisprudenza civile. Di conseguenza, gli appellanti non possono invocare tale lesione per giustificare il loro ricorso, poiché questo tipo di bene non è incluso tra quelli tutelati dall'ordinamento giuridico attraverso rimedi legali. Tuttavia, è vero che una vista panoramica, anche se non protetta legalmente, può influenzare positivamente l'utilizzo dell'immobile e il suo valore economico. In questo senso, come affermato dall'Adunanza Plenaria, la compromissione della visuale potrebbe configurare un danno concreto che legittima l'interesse a ricorrere. È fondamentale che questo danno sia reale e significativo: deve trattarsi di una vista effettivamente godibile e caratterizzata da evidenti qualità estetiche. Questo serve a evitare che le azioni legali siano utilizzate per motivi puramente competitivi o per includere danni soggettivi privi di fondamento oggettivo. Per quanto detto e tornando al caso in esame risulta che:

- gli immobili dei ricorrenti non presentano alcuna visuale panoramica suscettibile di essere limitata, anche solo in parte, dalla nuova costruzione;
- non si tratta di visuale diretta ma, nella maggior parte dei casi, di visuale laterale;
- la visuale contesa risulta sempre da finestre e mai da balconi (che consentendo un godimento non occasionale e versatile della veduta, attribuiscono pregio effettivo all'immobile);
- la stessa Soprintendenza ha escluso l'esistenza di una visuale panoramica meritevole di tutela e ciò anche con riferimento alla visuale fruita dalla via sulla quale insistono i fabbricati dei ricorrenti.

Per tali motivi il ricorso non è, quindi, accolto.

BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

[Link di riferimento: Nuova Norma UNI EN ISO 7817-1:2024](#)

Se lavori con la norma UNI EN 17412-1:2021 nel contesto del Building Information Modeling, è tempo di aggiornarsi. La normativa ha subito un'importante evoluzione, culminata nella sua sostituzione con la UNI EN ISO 7817-1 "Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e principi", adottata a livello internazionale. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo nella digitalizzazione delle costruzioni e nel miglioramento della gestione informativa dei progetti. Vorrei ricordarti che tra i tanti adempimenti che affollano oggi la vita professionale del tecnico, risparmiare tempo e poter disporre di strumenti di lavoro versatili e dinamici, non confinati tra le pareti di uno studio, è divenuto fondamentale per non restare indietro, per cui valuta l'utilizzo di uno spazio di condivisione del tuo lavoro e cioè un sistema integrato di applicazioni e funzionalità pensate per gestire la digitalizzazione del settore delle costruzioni prevista dal nuovo codice appalti, in maniera facile, sicura, completamente online e con qualsiasi dispositivo (PC, tablet, ecc.) per operare e collaborare con i tuoi colleghi ovunque, subito e gratis.

L'importanza della UNI EN 17412-1:2021 e transizione alla UNI EN ISO 7817-1

La UNI EN 17412-1:2021 ha fornito una base fondamentale per stabilire una metodologia riguardante il livello di fabbisogno informativo e la consegna di informazioni coerenti durante l'uso del BIM. Essa specifica i concetti e i principi necessari per definire il dettaglio e la portata delle informazioni scambiate nel ciclo di vita degli edifici, dalla pianificazione strategica alla manutenzione e fino alla fine vita del bene costruito. Grazie a questa norma, è stato possibile ottimizzare la qualità dello scambio informativo tra le parti coinvolte in un processo di lavoro collaborativo.

Con l'aumento della popolarità del BIM, la UNI EN 17412-1:2021 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 7817-1. Attualmente, solo la Parte 1 della nuova norma è stata pubblicata; le Parti 2 e 3 sono in fase di sviluppo sotto la guida del comitato europeo CEN.

La Parte 2 fornirà linee guida tecniche per l'applicazione del livello di fabbisogno informativo, mentre la Parte 3 si concentrerà su uno schema per facilitare l'applicazione di software e flussi di lavoro automatizzati.

Modifiche e aggiornamenti nella nuova normativa UNI EN ISO 7817-1 sul BIM

Le modifiche apportate nella UNI EN ISO 7817-1 rispetto alla precedente norma includono:

- allineamento terminologico: i termini e le definizioni sono stati aggiornati per riflettere una visione globale, non limitata all'Europa;

- nuovi termini: sono stati introdotti concetti come “fornitore di informazioni” e “destinatario di informazioni”, insieme a miglioramenti nei termini relativi alla geometria e alle informazioni alfanumeriche (2.5 Aspetto: gli “attributi” sono ora denominati “caratteristiche” di ombreggiatura);
- struttura degli allegati: gli allegati informativi sono stati rivisti per migliorare la chiarezza nella relazione tra le varie norme ISO;
- bibliografia aggiornata: è stata inclusa la norma UNI EN ISO 19650-4, che fornisce ulteriori dettagli sulla gestione informativa.

Rilevanza pratica della nuova norma

Se stai attualmente lavorando su progetti che seguono i principi della vecchia norma, si consiglia di aggiornare il riferimento alla nuova UNI EN ISO 7817-1. Fortunatamente, questo cambiamento non comporterà costi aggiuntivi significativi, poiché il contenuto delle due norme presenta sostanziali continuità.

La transizione dalla UNI EN 17412-1:2021 alla UNI EN ISO 7817-1 segna un avanzamento significativo nella standardizzazione del BIM a livello internazionale. Con l’implementazione delle nuove linee guida, ci si aspetta un miglioramento nella qualità delle informazioni scambiate durante l’intero ciclo di vita dei progetti edilizi.

Per ulteriori approfondimenti sulle novità nel settore edile, non perdere l’opportunità di visitare eventi come il SAIE, dove esperti del settore si riuniscono per condividere conoscenze e innovazioni.



FISCALE

PLUSVALENZA DA SUPERBONUS IN CASO DI VENDITA

[*Link di riferimento: Studio del Consiglio Nazionale Notariato N. 15-2024/T*](#)

Dal 2024 fa plusvalenza la vendita di immobili agevolati con Superbonus.

In base a quanto previsto dal comma 64 della Legge di Bilancio 2024, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non ottenuti tramite successione sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus al 110%, è prevista un’imposta sulla plusvalenza del 26% generata dalla loro vendita nei successivi 10 anni.

L’imposta sulla plusvalenza, pertanto, colpisce per un periodo di dieci anni chi vende una seconda casa, a meno non sia stata ereditata o donata.

Quando va pagata e come si calcola? I chiarimenti del Fisco.

Sono previste pesanti imposte per coloro che decidono di vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus prima che siano trascorsi 10 anni.

La legge di Bilancio 2024 stabilisce, infatti, che le plusvalenze derivanti dalla vendita onerosa di immobili, che hanno beneficiato degli interventi agevolati dal Superbonus, siano incluse nei redditi diversi secondo il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2024, ha fornito le istruzioni applicative del nuovo regime in vigore dal 1° gennaio 2024.

Vediamo più in dettaglio in cosa consiste la plusvalenza da Superbonus. Plusvalenza Superbonus: nuovo studio del Notariato

Leggi tutta la notizia

Plusvalenza da Superbonus: cos’è e a quanto ammonta

In base a quanto previsto dal comma 64 della Legge di Bilancio 2024, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non ottenuti tramite successione sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus al 110%, è prevista un’imposta sulla plusvalenza del 26% generata dalla loro vendita nei successivi 10 anni.

L’imposta sulla plusvalenza, pertanto, colpisce per un periodo di dieci anni chi vende una seconda casa, a meno non sia stata ereditata o donata. In quest’arco temporale si andrà incontro al prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dall’operazione come reddito diverso.

Accanto a questo, viene introdotto un meccanismo di indeducibilità dei costi di ristrutturazione, integrale per i primi cinque anni e al 50% per i successivi cinque.

La misura applicata agli immobili riqualificati con il Superbonus è stata concepita per scoraggiare operazioni speculative e garantire che le agevolazioni fiscali siano effettivamente ed esclusivamente impiegate per migliorare l'efficienza energetica degli immobili.

Fino al 2023, le spese "sostenute" per la realizzazione dei lavori agevolati con il Superbonus erano deducibili dalla plusvalenza tassabile.

La ratio della nuova norma è non concedere più una doppia agevolazione: la realizzazione a costo zero di lavori che aumentano il valore dell'immobile e la vendita dell'immobile riqualificato senza il pagamento di una tassa sulla plusvalenza.

Quando c'è l'esonero dell'imposta sulla plusvalenza Superbonus

Sono previste due eccezioni all'imposta sulla plusvalenza da Superbonus:

- gli immobili ereditati per successione;
- gli immobili utilizzati come residenza principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita, o per la maggior parte del periodo se inferiore ai dieci anni.

In caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, tutte le spese possono essere considerate. Per gli immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base all'indice Istat.

Plusvalenza da Superbonus: come si calcola

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Come già detto, alle plusvalenze derivanti dalla cessione "infradecennale" di immobili interessati dal Superbonus è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Questa opzione deve essere richiesta dalla parte venditrice al notaio al momento della cessione e le nuove disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per gli immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus:

- se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni, non si tiene conto delle spese relative agli interventi agevolati se si è fruito dell'incentivo nella misura del 110% e sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- se gli interventi si sono conclusi da più di 5 anni, si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi agevolati.

Con la Circolare 13/e/2024 l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sull'applicazione delle plusvalenze:

- è sufficiente un lavoro effettuato sulle parti comuni di un condominio, senza coinvolgere il singolo appartamento, a far scattare la plusvalenza da Superbonus;
- i dieci anni si calcolano a partire dalla fine dei lavori;
- laddove, per il medesimo immobile, si sia fruito dell'incentivo in parte nella misura del 110% e in parte in una misura inferiore, l'irrelevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarderà solo le spese che hanno dato luogo all'incentivo nella misura del 110%; le altre spese, invece, potranno essere considerate al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge;
- laddove con riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus il contribuente si avvalga in parte della detrazione e in parte delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, non concorrono nel calcolo della plusvalenza solamente le spese per le quali è prevista l'aliquota di detrazione del 110% ed è stata esercitata una delle predette opzioni;
- nel caso in cui tra la conclusione degli interventi agevolati e la cessione dell'immobile oggetto degli interventi siano trascorsi più di cinque anni, si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le spese sostenute, concernenti gli interventi agevolati, potranno essere riconosciute nella misura pari al 50%, a incremento del prezzo di acquisto (o costo di costruzione) del bene;
- la plusvalenza configura un reddito diverso laddove non sia conseguita nell'esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Plusvalenza da Superbonus: i chiarimenti del Fisco

Come calcolare la plusvalenza da Superbonus su un immobile acquisito per usucapione

Con la Risposta n. 157 del 17 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile acquisito per usucapione e oggetto di interventi agevolati con detrazione al 110%.

Il contribuente ha acquisito un immobile abitativo tramite usucapione e successivamente ha effettuato lavori di ristrutturazione agevolati con Superbonus, esercitando l'opzione per la cessione parziale del credito corrispondente e utilizzando la restante parte della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Terminata la ristrutturazione, il contribuente intende vendere l'immobile (prima, dunque, che siano trascorsi i dieci anni dalla data di fine lavori).

Chiede, pertanto, come debba essere calcolata la plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. bbis), del Tuir.

Innanzitutto il Fisco, richiamando il quadro normativo di riferimento e la circolare 13/E/2024, spiega che nel caso in cui l'immobile sia acquisito per usucapione e oggetto degli interventi da meno di 10 anni, la plusvalenza tassabile sarà la differenza tra il prezzo di vendita e il valore della sentenza di usucapione, aumentato dai "costi inerenti".

Poiché gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni, non si tiene conto delle spese relative ai lavori effettuati. Da tale calcolo vengono, quindi, escluse le spese per gli interventi agevolati con detrazione al 110% e trattati secondo le opzioni esercitate.

Con la riserva di proprietà la plusvalenza è posticipata

Se un immobile su cui sono stati eseguiti interventi Superbonus è ceduto con clausola di riserva della proprietà (articolo 1523 del Codice civile), il calcolo del decennio rilevante ai fini della imponibilità della plusvalenza ha come momento conclusivo il verificarsi dell'effetto traslativo della proprietà (ossia il pagamento dell'ultima rata di prezzo) e non la data di stipula del rogito di compravendita. Il differimento degli effetti traslativi per effetto della riserva di proprietà opera a favore del cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato questo importante principio con la risposta all'interpello 156/2024.

In caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili su cui sono stati realizzati interventi Superbonus, la non imponibilità della plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera b-bis, del Tuir) "scatta" se la cessione interviene quando i lavori si sono conclusi da almeno dieci anni all'atto della cessione.

Nel caso sottoposto all'Agenzia in sede di interpello l'acquirente (fratello del cedente) entra in possesso effettivo dell'immobile solo dopo 10 anni, al momento del pagamento dell'ultima delle 120 rate mensili pattuite (e non con la stipula del rogito di compravendita). Poiché, in quel momento, sarà decorso più di un decennio dal termine dei lavori Superbonus, la plusvalenza realizzata sarà irrilevante ai fini Irpef, fuoriuscendo dal periodo di monitoraggio previsto dalla citata lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.

Plusvalenza da Superbonus anche per il comodatario

L'imposta del 26% sulla plusvalenza vale anche quando l'agevolazione non l'ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario? L'Agenzia delle Entrate risponde su FiscoOggi del 15 luglio 2024 al dubbio del lettore chiarendo che:

- la Legge di Bilancio 2024, all'articolo 1, comma 64 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile del 26% per le cessioni a titolo oneroso (poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024) di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione;
- la nuova plusvalenza riguarda tutti gli immobili sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus, anche quelli non residenziali, a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori, dalla loro tipologia, dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- per i primi 5 anni, poi, i costi di ristrutturazione non si potranno dedurre dalla plusvalenza, mentre per i 5 anni successivi (cioè dal sesto al decimo) si potranno dedurre al 50%;
- sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).

Plusvalenza da Superbonus 110%: il Notariato propone di limitarla

Nello studio n. 15/2024/T, il Notariato fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 alle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi goduti dal beneficio del Superbonus, proponendo limiti meno rigidi.

Sarebbe ragionevole considerare, ai fini della plusvalenza tassabile, solamente i lavori edilizi eseguiti direttamente sull'immobile tramite il Superbonus, escludendo gli interventi sulle parti comuni dello stabile.

Più in dettaglio, il Notariato propone di escludere dalla plusvalenza Superbonus anche:

- i lavori di manutenzione ordinaria e quelli qualificabili come edilizia libera;
- i lavori agevolati con un'aliquota inferiore al 110%;
- le vendite effettuate da chi non ha usufruito del Superbonus.

Secondo i Notai, dovrebbero generare una plusvalenza Superbonus solo:

- gli interventi che abbiano riguardato direttamente l'immobile (secondo questa interpretazione un lavoro sulle parti comuni non produce alcun effetto per il singolo appartamento);
- gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti sul singolo immobile (esclusi, quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera);
- gli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% (e non quelli agevolati con l'aliquota al 90% o 70%);
- gli interventi agevolati con il Superbonus e realizzati direttamente dal proprietario (se il proprietario vendesse l'immobile, subirebbe una tassazione per lavori che non ha pagato e per i quali non ha usufruito di alcuna agevolazione).

Lo studio si spinge oltre offrendo altri esempi di interventi che non creano plusvalenza, come l'installazione di pompe di calore, l'eliminazione di piccole barriere architettoniche, la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

SPESE DOCUMENTATE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ANTISISMICO DETRAZIONI DEL 110%

[Link di riferimento: DPCM 17 settembre 2024](#)

Il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento
e la gestione di progetti specifici

Al Presidente del Consiglio nazionale
ingegneri

Ing. Angelo Domenico Perrini

segreteria@ingpec.eu

Al Presidente del Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori

Arch. Massimo Crusi

direzione.cnappc@archiworldpec.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale
Periti Industriali

Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito

cnpi@pec.cnpi.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Geom. Paolo Biscaro

cng@geopec.it

Oggetto: Pubblicazione DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico. – **Aggiornamento operatività PNCS**

Gent.mi Presidenti,

a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti, in data 26 settembre u.s. è stato pubblicato sul sito del Governo, nella sezione “pubblicità legale”, il DPCM 17 settembre 2024 recante la “definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire

delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico”.

Il testo del decreto è consultabile all'indirizzo web <https://www.governo.it/it/articolo/dpcm-17-settembre-2024/26658> ed è rinvenibile anche sul sito del Dipartimento Casa Italia al link <https://www.casaitalia.governo.it/generali/notizie/pncs-disponibile-la-versione-aggiornata-con-le-nuove-funzionalita/>.

Contestualmente il Dipartimento ha provveduto alla riattivazione del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche - PNCS (www.pncs.gov.it) che è ora a disposizione dei vostri iscritti per ottemperare all'obbligo introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge con la legge 23 maggio 2024, n.67.

In particolare, le nuove funzionalità consentono di inserire e trasmettere al PNCS tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, come specificatamente riportato nell'allegato 2 al dPCM, relativo alle agevolazioni fiscali per interventi antisismici e in cui sono descritte le modalità operative.

Tanto si evidenzia per opportuna informazione, con preghiera di assicurarne la più ampia diffusione fra i vostri iscritti.

Il Coordinatore dell'Ufficio e
Responsabile del progetto PNCS
Cons. Michele Maria Giovanni D'Ercole

Michele Maria Giovanni D'Ercole

27-09-2024 | 11:28:28 CEST

Presidenza del Consiglio dei Ministri



LL.PP.

AFFIDAMENTI DIRETTI

[Link di riferimento: Vademecum Informativo ANAC](#)

L'affidamento diretto nel nuovo codice appalti è uno strumento di semplificazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Ecco cosa prevede il nuovo codice appalti e il vademecum dell'ANAC.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha innalzato significativamente le soglie per l'affidamento diretto, portandole a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture.

L'affidamento diretto rappresenta una procedura semplificata e accelerata, in cui la stazione appaltante può assegnare il contratto senza attivare un confronto competitivo, scegliendo l'operatore economico ritenuto idoneo in base a criteri di esperienza e capacità.

Scopriamo tutti i dettagli sull'affidamento diretto, facendo riferimento al vademecum e ai chiarimenti forniti da ANAC.

In caso di affidamento diretto, la richiesta di preventivi non limita la discrezionalità della SA

Affidamento diretto: cosa prevede il nuovo codice appalti

L'affidamento diretto, secondo la definizione contenuta nell'allegato I.3 art 3 lett. D) al D.Lgs. 36/2023, è un affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Il D.Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000

€ anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

È evidente, quindi, che non è necessario il ricorso ad indagini di mercato preventive né tantomeno l'acquisizione di diversi preventivi.

Affidamento diretto nuovo codice: la procedura

La procedura inizia con la decisione di contrarre (articolo 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023) che include:

- oggetto;
- importo;
- contraente;
- motivazioni della scelta;
- requisiti generali (e se necessario anche quelli relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale).

L'affidamento avviene con un unico atto dopo aver individuato l'affidatario. La stazione appaltante ha la discrezionalità di stabilire come documentare le "esperienze idonee", ovvero le attività precedenti svolte dall'operatore economico, anche se non strettamente correlate all'oggetto della gara, ma comunque utili a garantire il buon esito dell'affidamento.

Elenchi o Albi di Operatori Economici per affidamenti diretti

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono istituire e utilizzare Elenchi o Albi di Operatori Economici per affidamenti diretti. Nello specifico, l'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.1 e art. 3, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano adottare un regolamento che definisca, tra le altre cose:

- le modalità di creazione e aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici, suddivisi per categoria e fascia d'importo;
- i criteri per la selezione degli operatori da invitare (o a cui richiedere preventivi) utilizzando l'elenco, il MEPA o altri strumenti simili gestiti dalla centrale di committenza di riferimento.

L'iscrizione agli Elenchi è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limiti di tempo.

Quando viene istituito un Elenco o Albo, l'operatore economico deve:

- attestare il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva;
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni nei requisiti, seguendo le modalità da essa stabilite.

La stazione appaltante:

- valuta le domande di iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione, con la possibilità di estendere il termine fino a un massimo di 90 giorni, in caso di un numero elevato di richieste. Se non viene emesso un diniego entro il termine previsto, l'iscrizione si considera accettata;
- stabilisce le modalità di aggiornamento dell'elenco, con periodicità prefissata (ad esempio semestrale) o in caso di eventi specifici, e provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perso i requisiti o al loro spostamento in altre sezioni dell'elenco.

Gli operatori economici che non presentano offerte dopo tre inviti in un biennio possono essere esclusi dall'elenco.

Gli elenchi possono essere suddivisi per lavori, servizi e forniture, in base a diverse fasce d'importo (ad esempio fino a 5000 euro, da 5000 a 40.000 euro, e da 40.000 euro fino alle soglie degli affidamenti diretti previste dall'articolo 50).

La scelta dell'operatore economico aggiudicatario deve essere basata su criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento, e in linea con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, come indicato nel regolamento, rispettando il principio di rotazione per gli affidamenti superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti.

Affidamento diretto e principio di rotazione

L'affidamento diretto deve rispettare i principi cardine del codice dei contratti pubblici:

- principio del risultato;
- principio della fiducia;

- principio dell'accesso al mercato;
- principio di rotazione.

Il principio di rotazione è regolato dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che introduce alcune novità importanti rispetto alla disciplina precedente.

Una delle principali è che non è più vietato invitare nuovamente un "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento". Il divieto si applica solo al "contraente uscente", cioè il soggetto che ha ottenuto l'aggiudicazione precedente. La motivazione di questa differenziazione risiede nel fatto che l'esclusione degli operatori precedentemente solo invitati non è giustificata da esigenze di contenimento delle asimmetrie informative a favore del precedente aggiudicatario.

In particolare, il comma 2 dell'art. 49 vieta l'affidamento diretto o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.

Il comma 3 dell'art. 49 consente alla stazione appaltante di suddividere gli affidamenti in fasce economiche (ad esempio, da 5.000 a 40.000 euro e da 40.000 euro fino alla soglia dell'affidamento diretto). Di conseguenza, il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia. È importante che questa suddivisione non sia utilizzata in modo arbitrario per eludere il divieto di frazionamento.

Il comma 4 introduce una deroga al divieto di reinvio del contraente uscente, che può essere applicata se sono presenti contemporaneamente tre condizioni: la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative, e l'accurata esecuzione del precedente contratto. Questi requisiti devono essere tutti presenti e specificamente documentati negli atti della procedura.

È responsabilità della stazione appaltante motivare in modo adeguato e rigoroso le ragioni di una possibile deroga al principio di rotazione. Infine, in un'ottica di semplificazione e accelerazione, gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro sono esenti dall'applicazione del principio di rotazione.

Semplificazione dei controlli per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro

L'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 introduce una semplificazione per quanto riguarda la verifica dei requisiti negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Nelle procedure di affidamento indicate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), per importi inferiori a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possedere i requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica tali dichiarazioni, anche attraverso il sorteggio di un campione, selezionato secondo modalità predeterminate annualmente.

Se a seguito della verifica risulta che i requisiti generali o speciali dichiarati non sono confermati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione del fatto all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla stessa stazione appaltante per un periodo compreso tra uno e dodici mesi a partire dall'adozione del provvedimento.

Per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:

- la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);
- la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49.

Fase preliminare, informale e di affidamento

Per gli affidamenti diretti si può distinguere tra:

- fase preliminare che prevede:
 - nomina del RUP;
 - predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;
 - verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali;
- fase di selezione informale che prevede:
 - eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;
 - verifica requisiti per affidamenti superiori a 40.000 €;
 - fase di affidamento in cui si determina l'affidamento con relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Digitalizzazione e affidamenti diretti

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero circolo di vita dei contratti pubblici con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento – ivi compresi gli affidamenti diretti – e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Affidamento diretto: il vademecum ANAC

Per approfondire scarica e consulta gratuitamente il vademecum ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024.

ANAC: anche negli affidamenti diretti vige l'obbligo di indicare i costi di manodopera

Anche negli affidamenti diretti ex art. 50, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall'affidamento. Altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Affidamenti diretti: i pareri di ANAC e MIT

La procedura negoziata senza offerte non autorizza l'affidamento diretto

Due diversi quesiti – uno della Provincia Autonoma di Trento e l'altro del Servizio Supporto Giuridico – hanno affrontato casi assimilabili di procedure negoziate senza bando concluse senza offerte; in entrambe le situazioni le stazioni appaltanti chiedono se è percorribile il passaggio all'affidamento diretto.

L'Ufficio di Supporto Giuridico della Provincia di Trento, con il parere n. 441/2024, ha risposto a un quesito riguardante una procedura negoziata, indetta per l'affidamento di un servizio sotto soglia, che si è conclusa senza partecipanti. La domanda riguardava la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto in seguito alla procedura andata deserta.

Il parere negativo si appella all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'affidamento diretto solo per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture al di sotto di 140.000 euro. Nel caso in esame, la procedura negoziata non ha prodotto risultati, ma questo non consente automaticamente il ricorso all'affidamento diretto.

L'articolo 76 del Codice dei contratti prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto solo se:

- non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata;
- le condizioni dell'appalto non subiscono variazioni significative.

Ciò non implica, tuttavia, l'applicazione di un principio automatico di scorrimento dalla procedura ordinaria a quella eccezionale "per cui anche quando ad andare deserta è una procedura negoziata verrebbe, a cascata, legittimato l'affidamento diretto".

In caso di mancata presentazione di manifestazioni di interesse, è necessaria da parte del RUP un'ulteriore istruttoria per individuare le cause del mancato esito della prima procedura. Tra i fattori che potrebbero aver determinato l'anomalia, ci possono essere requisiti tecnici eccessivamente restrittivi, una specificità del servizio che ha limitato la concorrenza o un'eventuale, carenza nel mercato di operatori in grado di fornire le prestazioni richieste.

Qualora non risultassero cause particolari, l'ufficio di supporto suggerisce di "eseguire una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, con la finalità di migliorare" in generale, le condizioni di partecipazione.

Solo questa istruttoria legittima il RUP ad utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando "previa adeguata motivazione e nel rispetto comunque dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato sanciti dal D.Lgs. 36/2023, invitando l'operatore economico che, operando in privativa, potrà proporre la propria offerta appropriata".

Un altro esempio pratico viene dal Comune del Friuli, che, titolare di un finanziamento PNRR, ha avviato il 13 novembre 2023 una procedura negoziata senza bando, secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023. La procedura, finalizzata all'affidamento di un progetto del valore di € 291.360,56, ha visto la partecipazione di cinque operatori economici, ma alla scadenza non è stata presentata alcuna offerta.

Alla richiesta di poter ricorrere all'affidamento diretto, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha dato risposta negativa con il parere n. 2563 del 18 luglio 2024. È stato chiarito che, in caso di procedura negoziata deserta, l'affidamento diretto non è una soluzione percorribile. Si consiglia, invece, di avviare una nuova procedura negoziata, coinvolgendo operatori economici differenti dopo una preventiva indagine di mercato, o di optare per una procedura aperta.

Improprio l'affidamento diretto con il ricorso a più incarichi per lo stesso progetto. Con un Atto del Presidente datato 11 settembre 2024, l'Autorità ha contestato il ricorso a più incarichi diretti per lo stesso progetto, sottolineando che il cumulo degli importi avrebbe superato la soglia europea. In particolare, il caso ha visto la Soprintendenza affidare a due professionisti diversi il medesimo servizio tecnico legato alla riduzione della vulnerabilità sismica e al restauro di un campanile e della relativa basilica, aggirando così la necessità di avviare una procedura aperta.

Dai documenti raccolti emerge che la stazione appaltante ha assegnato ad ogni tecnico delle attività specifiche, alcune delle quali dovevano essere svolte in collaborazione, mentre altre erano di competenza esclusiva di uno solo. Pertanto, risulta che per ogni livello di progettazione la realizzazione di alcuni documenti è competenza esclusiva di un solo tecnico mentre altri documenti spettano ad entrambi i professionisti. A titolo esemplificativo, vengono richiamate per il tecnico ingegnere per la progettazione preliminare: relazioni, planimetrie, elaborati grafici; calcolo sommario della spesa; quadro economico di progetto; relazione geotecnica e relazione sismica e delle strutture; mentre per il tecnico architetto per la Progettazione Preliminare: relazioni, planimetrie, elaborati grafici; calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; capitolato speciale descrittivo e prestazionale; progettazione integrale e coordinata. In conclusione, l'ANAC ha rilevato che il valore complessivo degli incarichi assegnati avrebbe superato la soglia per l'affidamento diretto, stabilita a 140.000 euro per le autorità governative centrali. Pertanto, non vi erano i presupposti per procedere con affidamenti diretti, rendendo necessario il ricorso a una gara pubblica per garantire trasparenza e concorrenza.

Anche negli affidamenti diretti vige l'obbligo di indicare i costi di manodopera

Anche negli affidamenti diretti ex art. 50, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall'affidamento. Altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Lo ha chiarito ANAC con il parere di precontenzioso n. 396 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 30 luglio 2024.

“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera”, scrive ANAC .

SOSTITUZIONE DEL PROGETTISTA IN GARA D'APPALTO INTEGRATO

[*Link di riferimento: Consiglio di Stato 19 settembre 2024, n. 7496*](#)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sostituzione del tecnico progettista durante una gara di appalto integrato è consentita, a condizione che il professionista non sia considerato parte integrante dell'offerta.

Nel contesto delle gare d'appalto pubbliche, la questione della conformità ai requisiti di qualificazione e documentazione è di fondamentale importanza. Le procedure di gara sono regolamentate da normative specifiche che mirano a garantire trasparenza, equità e efficienza, ma possono anche dar luogo a controversie tra le imprese partecipanti. La gestione dei requisiti tecnici e finanziari, in particolare, rappresenta un aspetto critico che può influenzare l'esito delle gare.

In questo scenario, l'importanza del rispetto delle disposizioni legislative e delle clausole del bando emerge chiaramente attraverso una recente ed interessante sentenza: la n. 7496/2024 del Consiglio di Stato che sottolinea la necessità di rispettare tutto quanto descritto, in modo esplicito ed implicito, essenziale nell'offerta di ciascun partecipante ad una gara, senza ripensamenti che potrebbero tradursi in esclusioni o nell'annullamento delle aggiudicazioni.

Quali sono le implicazioni riguardo alla sostituzione del progettista durante una gara di appalto integrato, in particolare in relazione ai requisiti di fatturato e alla distinzione tra il ruolo del progettista e quello dell'impresa concorrente?

La Centrale Unica di Committenza (CUC) riguardante alcuni Comuni indicava una procedura per l'affidamento di un appalto integrato, relativo alla redazione della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale e adeguamento alla normativa antincendio di una scuola, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tre imprese del settore partecipavano alla gara. Durante la valutazione della documentazione amministrativa delle due imprese finaliste, la Commissione di gara riscontrava la mancanza dell'autodichiarazione relativa al fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, necessaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per questo motivo, si attivava un soccorso istruttorio per consentire alle imprese di integrare la documentazione mancante.

Dopo il soccorso istruttorio, le imprese erano ammesse alle fasi successive della gara. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, veniva proclamata la vincitrice. Tuttavia, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, uno dei Comuni disponeva un'aggiudicazione non efficace in favore della S.r.l. vincitrice.

Successivamente, durante le verifiche sui requisiti della società aggiudicataria, emergeva che il progettista originariamente indicato da quest'ultima non aveva raggiunto il fatturato globale richiesto per l'anno di riferimento. Pertanto, la S.r.l. sostituiva il progettista con un altro tecnico. Ma la seconda impresa classificata, presentava ricorso al TAR contro l'aggiudicazione non efficace, in quanto sosteneva che l'insussistenza del requisito di fatturato da parte del progettista invalidasse l'intera offerta presentata. La mancanza di questo requisito avrebbe dovuto portare all'esclusione della medesima vincitrice, rendendo quindi legittima la richiesta di annullamento dell'aggiudicazione.

Il TAR accoglieva il ricorso, ma l'impresa originariamente aggiudicataria, insoddisfatta della decisione del TAR, presentava appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza, poiché il progettista in quel caso agiva come ausiliario e non come parte integrante dell'offerta, consentendo così la sostituzione senza modifiche sostanziali all'offerta stessa.

CdS: anche se considerato come un collaboratore esterno, rileva che il progettista nel momento di aggiudicazione della gara non aveva i requisiti necessari alterando le caratteristiche dell'offerta

I giudici di Palazzo Spada premettono che quando si parla della possibilità di sostituire il progettista indicato nell'offerta, è importante considerare alcuni aspetti. Prima di tutto, bisogna verificare se la sostituzione del professionista, che in linea di principio è permessa perché è considerato un collaboratore esterno dell'impresa, comporti una modifica significativa dell'offerta presentata. Non si può ignorare il ruolo del progettista sia nella preparazione dell'offerta che nell'esecuzione del contratto.

In una sentenza precedente del Consiglio di Stato, si afferma che il progettista indicato, pur essendo esterno all'impresa e non un concorrente diretto, deve comunque soddisfare i requisiti richiesti. Se non li soddisfa, l'impresa che lo ha scelto può essere esclusa dalla gara.

In un altro caso analogo, è stato stabilito che:

- se il progettista indicato perde i requisiti richiesti durante la gara, l'impresa può sostituirlo. Questa decisione si basa sul fatto che il progettista è visto come un soggetto diverso dall'impresa concorrente;
- se il progettista non è fondamentale per la formazione del gruppo di lavoro, l'impresa non dovrebbe essere esclusa solo perché il progettista ha perso i requisiti. Tuttavia, se la sostituzione del progettista porta a una modifica sostanziale dell'offerta, come nel caso in esame, allora non è permessa.

È necessario esaminare ogni caso singolarmente per assicurarsi che la sostituzione non cambi in modo significativo l'offerta originale. Anche la Corte di Giustizia Europea avverte che le modifiche ai soggetti coinvolti non devono alterare in modo sostanziale l'offerta.

Infine, è stato osservato che se la commissione di gara affida al responsabile unico del procedimento (RUP) il compito di controllare i requisiti del progettista prima della firma del contratto, ciò potrebbe trasformare un requisito di partecipazione in uno di esecuzione, agendo in modo illogico. Inoltre, è importante notare che qualsiasi carenza dei requisiti deve essere valutata al momento dell'aggiudicazione finale della gara. Se il progettista non soddisfa i requisiti richiesti al momento dell'aggiudicazione, la sua sostituzione deve essere considerata inammissibile.

In conclusione, l'appello della S.r.l. è respinto e la sentenza del TAR confermata.

INCENTIVI TECNICI NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

[Link di riferimento: Delibera Corte dei Conti N. 297/2024](#)

Tutte le novità introdotte dal nuovo codice appalti 2023 per gli incentivi alle funzioni tecniche? Attività incentivabili, tetti massimi, bonus per gli strumenti digitali, incentivi tecnici, come calcolarli negli accordi quadro.

La Corte dei Conti per il Veneto precisa che negli accordi quadro il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche va effettuato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo e non sull'importo massimo dell'accordo quadro per attività di lavori servizi e forniture. In pratica, gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo per l'importo effettivamente ordinato.

La questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento "scottante". In quasi 30 anni, dalla legge Merloni all'attuale Governo Meloni, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti. La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell'importo a base di gara.

Con il D.Lgs. 163/2006 il limite delle risorse incentivabili viene portato al 2%. La legge 114/2014 introduce il fondo per la progettazione e l'innovazione che il D.Lgs. 50/2016 trasforma in fondo che incentiva le funzioni tecniche.

Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni, con una previsione del 2%, con alcune modifiche che analizziamo in seguito nel dettaglio.

aggiornamento 2 ottobre 2024

Incentivi 2%: nuovi chiarimenti dal MIT

Leggi tutta la notizia

Incentivi funzioni tecniche: cosa prevede il nuovo codice appalti

Gli incentivi alle funzioni tecniche ora sono normati nel nuovo Codice appalti dall'art. 45 e dall'1.10 che specifica l'elenco delle attività da incentivare.

Gli incentivi rappresentano il 2% dell'importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un'ulteriore ripartizione: l'80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l'uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - Building Information Modeling).

Incentivi funzioni tecniche: le novità nel D.Lgs.36/2023

La finalità dell'art. 45 del nuovo codice appalti è stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Rispetto al D.Lgs. 50/2016 possiamo notare 4 importanti novità. Le analizziamo nel dettaglio.

1. Tetto massimo per gli incentivi

La prima novità risiede nel tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) che viene elevato fino al 100%. Nello specifico, il D.Lgs. 50/2016 poneva un limite del 50%: gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo

dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Con il D.Lgs. 36/2023 il limite del 50% scompare. Al comma 4 dell'art. 45 si legge: L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. (100%)

È previsto un tetto massimo individuale: gli importi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Alle medesime finalità sono destinate le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente.

2. Incremento del 15% per uso di strumenti digitali

La seconda novità è l'incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

3. Nessuna confluenza nel fondo per l'incentivazione

La terza novità è nel comma 3 in cui viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all'80 per cento delle risorse finanziarie) vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come invece previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

4. Allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili

Quarta novità è l'allegato I.10. L'allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo "funzioni tecniche".

Nuovo codice appalti incentivi funzioni tecniche: il 2%

La misura resta confermata nel 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara.

Del 2% previsto, l'80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

L'incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il codice precisa che l'incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell'importo lordo annuo dello stesso dipendente.

Incentivi tecnici nuovo codice appalti: l'infografica da scaricare

Di seguito ti propongo un'infografica esplicativa con lo schema delle funzioni tecniche previste dall'allegato I.10 del nuovo codice. Il riferimento è all'appalto di lavori; le medesime funzioni si intendono valide anche per gli appalti di servizi e forniture, con le dovute differenze (direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori, verifica della conformità, ecc.).

Incentivo funzioni tecniche nuovo codice appalti: allegato I.10, le attività incentivabili

L'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 contiene l'elenco delle attività incentivabili che ricoprono la percentuale del 2%. Tale percentuale viene ulteriormente divisa come segue:

- l'80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 Nello specifico:
- RUP;
- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- il 20% è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali volti ad incentivare:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Incentivi tecnici, come calcolarli negli accordi quadro

Con la deliberazione n. 297/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici sugli incentivi delle funzioni tecniche.

In particolare, la Corte precisa che negli accordi quadro il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche va effettuato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo e non sull'importo massimo dell'accordo quadro per attività di lavori servizi e forniture. In pratica, gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo per l'importo effettivamente ordinato.

Il relativo calcolo dovrà essere effettuato sulla base «dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell'ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto» e non già sull'«importo dell'ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall'aggiudicatario nella gara Consip» (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall'amministrazione che procede ad effettuare l'ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).



PREVENZIONE INCENDI

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - AGGIORNAMENTO TARIFFE PER SERVIZI A PAGAMENTO

[*Link di riferimento: Decreto 11 ottobre 2024 \(G.U. Serie Generale n. 249 del 23/10/2024\)*](#)

È stato pubblicato il Decreto 11 ottobre 2024, in vigore dal 24/10/2024, che reca disposizioni sull'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



SICUREZZA

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI

[*Link di riferimento: Circ. INL N. 4 del 23.09.2024*](#)

Patente a Crediti Cantieri: cos'è, come funziona, come adeguarsi.

Obbligo della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili dal 1° ottobre 2024.

Si osserva che l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell'obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024, per operare in cantiere, sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Requisiti, scadenze, punteggi, sanzioni: la guida PDF, FAQ e istruzioni INL.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 ("Decreto PNRR 4").

L'adempimento interessa circa 900.000 operatori del settore. Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti.

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell'obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Alle 8.00 del 7 ottobre 2024 risultano emesse 32.977 patenti e arrivate 272.497 autocertificazioni tramite PEC

Leggi l'articolo e scarica subito la guida sulle nuove disposizioni previste e gli adempimenti che imprese e professionisti dovranno osservare. Sono disponibili anche FAQ in continuo aggiornamento con le risposte alle domande più frequenti.

Nuove FAQ dell'INL sulla patente a crediti

Leggi tutta la notizia

Patente a Crediti Cantieri: la guida in PDF che ti spiega come adeguarsi

Norme, obblighi, scadenze, sanzioni: scarica la guida gratuita, trovi tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi dell'edilizia e la soluzione per adeguarsi nei tempi previsti.

Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri

La norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;*
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.*

Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Quando va in vigore la Patente a Crediti Cantieri

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della **circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024** è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del **31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal **1° novembre 2024** non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la **richiesta di rilascio della patente tramite il portale**.

Decreto attuativo della Patente a Crediti: cosa prevede, testi ufficiale in PDF

Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 contiene le disposizioni relative:

- alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- ai contenuti informativi della patente;
- ai presupposti e al procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- all'attribuzione dei crediti;
- ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori;
- alla sospensione dell'incremento dei crediti;
- alle modalità di recupero dei crediti decurtati.

INL, 8 ottobre 2024: l'autocertificazione non comporta il rilascio automatico della patente a crediti!

Con una lettera pubblicata l'8 ottobre, il Direttore dell'Ispettorato del lavoro si rivolge alle Associazioni e agli Ordini professionali precisando un aspetto della Patente a Crediti che molti non hanno considerato.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, l'Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi (servizi.ispettorato.gov.it/) il Servizio per l'istanza della Patente a Crediti. Contestualmente, è stata data la possibilità di **autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC**.

La "fase transitoria" è stata prevista in ragione dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti.

Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella circolare n. 4/2024, **la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente** essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite la procedura online.

Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

Allo stato attuale, la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l'istanza in questione.

Pertanto, l'Ispettorato del lavoro invita gli operatori di **procedere per tempo a formulare l'istanza online** onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all'operatore.

Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al **portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE**.

Al portale si accede dal "Portale dei Servizi" disponibile nel sito dell'Ispettorato del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it).

In fase di accesso sono disponibili istruzioni tecniche e **tutorial** sia per il legale rappresentante che per il delegato.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

La procedura si svolge completamente on-line, compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti, e autodichiarandone la veridicità; non è previsto l'upload di alcuna documentazione.

All'esito della richiesta il portale permette di scaricare una **ricevuta in formato .pdf** contenente il **codice alfanumerico e univoco** associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro **5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST**.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL. La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la **non veridicità** di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Decorsi **12 mesi dalla revoca**, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Quali requisiti sono richiesti per la Patente a Crediti Cantieri

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione presso la **Camera di Commercio**, Industria e Artigianato;
- adempimento degli **obblighi formativi** da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante **autocertificazione** e in altri mediante **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**.

Modalità di attestazione dei requisiti

	Autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	Soggetti interessati
Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓		imprese e lavoratori autonomi
Adempimento degli obblighi formativi		✓	imprese (lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di

			attrezzature per le quali sia prevista una specifica formazione)
Possesso del DURC valido	✓		imprese e lavoratori autonomi
Possesso di DVR valido		✓	solo imprese
Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista	✓		imprese e lavoratori autonomi
Designazione del responsabile del servizio		✓	solo imprese

Quali informazioni riporta la Patente a Crediti Cantieri

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del **portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

- a. **dati identificativi** della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b. **dati anagrafici** del soggetto richiedente la patente;
- c. **data di rilascio** e numero della patente;
- d. **punteggio** attribuito al momento del rilascio;
- e. **punteggio** aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f. eventuali **provvedimenti di sospensione** di cui all'articolo 27, comma 8, del TUSL;
- g. eventuali **provvedimenti definitivi** ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del TUSL.

Accesso alle informazioni della Patente

Alle informazioni possono accedere i **soggetti titolari di un interesse qualificato**, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

Quando viene revocata o sospesa la Patente a Crediti Cantieri

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di rilascio di **dichiarazioni mendaci** sulla sussistenza di uno o più requisiti.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l'assenza del DURC, non compromette l'utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.

I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d'ufficio o durante ispezioni da parte dell'Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.

L'adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un **confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente** e da un'analisi della gravità dei fatti.

Pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, l'INL valuterà:

- la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale);
- la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Dopo dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Sospensione della patente

L'adozione del provvedimento di sospensione:

- **è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di **colpa grave**, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata;
- **può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di **colpa grave**, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all'articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque **non superiore a 12 mesi**, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio da cui deriva la morte finalizzato all'adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Come funziona la Patente a Crediti Cantieri

Crediti base

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a **15 crediti**.

La patente ha un **punteggio massimo di 100 crediti**, così assegnati:

a.

a. **crediti base:** 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

b. **crediti per storicità dell'azienda:** fino a **30 crediti** complessivi, di cui:

- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla **data di iscrizione** del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;

c. **crediti ulteriori: fino a 40 crediti** attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L'upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal **1° gennaio 2025**, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il **completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione**, quando i lavori eseguiti sono superiori al **30% del valore del contratto**.

Attribuzione crediti patente a punti

Assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)

Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella **misura massima complessiva di 30**, per storicità dell'azienda in base all'iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a **30 ulteriori crediti**, nei seguenti casi:

a. possesso **certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001** certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

b. **asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza** conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile";

c. **investimenti nella formazione** dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di **certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione** pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

e. **utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate**, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;

f. **adozione del documento di valutazione dei rischi**, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;

g. **almeno due visite in cantiere** dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;

Inoltre, possono essere attribuiti fino a **10 ulteriori crediti**, nei seguenti casi:

a. **dimensione** dell'organico aziendale;

b. possesso della **qualifica di Mastro Formatore Artigiano** prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

c. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

d. applicazione di **determinati standard contrattuali e organizzativi** nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

e. attività di **consulenza e monitoraggio** effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

f. **formazione sulla lingua per lavoratori stranieri**;

g. riconoscimento dell'**incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa** per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

h. possesso dei **requisiti reputazionali** valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

i. **certificazione del regolamento interno** delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.

Tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		
1	<i>Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.</i>	3
2	<i>Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.</i>	5
3	<i>Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.</i>	8
4	<i>Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.</i>	10
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		

5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l' acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate , ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
	Investimenti per l' acquisto di soluzioni tecnologicamente	3

10	<i>avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.</i>	
11	<i>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.</i>	6
12	<i>Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i>	3
13	<i>Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente</i>	2
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.		
14	<i>Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.</i>	1
15	<i>Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.</i>	2
16	<i>Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a</i>	4

	<i>tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.</i>	
17	<i>Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022</i>	2
18	<i>Possesso della certificazione SOA di classifica I.</i>	1
19	<i>Possesso della certificazione SOA di classifica II.</i>	2
20	<i>Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</i>	2
21	<i>Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.</i>	2
22	<i>Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.</i>	2
23	<i>Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.</i>	2
24	<i>Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</i>	2
25	<i>Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.</i>	2

Incremento automatico dei crediti (art. 6)

*In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di **20 crediti**.*

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente

consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del TUSL.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del TUSL.

In quali casi è prevista la decurtazioni dei crediti

Quando un'azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

	<i>FATTISPECIE</i>	<i>DECURTAZIONE DI CREDITI</i>
1	<i>Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi</i>	5
2	<i>Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione</i>	3
3	<i>Omessa formazione e addestramento</i>	2
4	<i>Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile</i>	3
5	<i>Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza</i>	3
6	<i>Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto</i>	2
7	<i>Mancanza di protezioni verso il vuoto</i>	3
8	<i>Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno</i>	2
9	<i>Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</i>	2
10	<i>Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</i>	2
11	<i>Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)</i>	2
12	<i>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</i>	2
13	<i>Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori</i>	1

	<i>che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto</i>	
14	<i>Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28</i>	3
15	<i>Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche</i>	3
16	<i>Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101</i>	3
17	<i>Omessa valutazione del rischio di annegamento</i>	2
18	<i>Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie</i>	2
19	<i>Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi</i>	3
20	<i>Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177</i>	1
21	<i>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73</i>	1
22	<i>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73</i>	2
23	<i>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73</i>	3
24	<i>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23</i>	1
25	<i>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:</i>	5
26	<i>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a</i>	8

	<i>seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro</i>	
27	<i>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro</i>	15
28	<i>Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto</i>	20
29	<i>Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto</i>	10

*Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate **più violazioni** tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati **in misura non eccedente il doppio** di quella prevista per la violazione più grave.*

Come si recuperano i crediti decurtati

*In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla **valutazione di una Commissione territoriale** composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.*

*La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell'**adempimento dell'obbligo formativo** in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.*

Cosa succede se si opera nei cantieri senza Patente a Crediti?

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

*Alle imprese o i lavoratori autonomi **privi della patente** o con un **numero di crediti inferiore a 15** viene applicata:*

- una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori** e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del Testo unico della sicurezza;*
- l'**esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** per un periodo di **sei mesi**.*

Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?

Il decreto PNR 4 – modificando l'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l'inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell'Attestazione SOA), anche in caso di subappalto.

L'omissione dell'accertamento in questione, così come disposto dall'art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell'importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.

I chiarimenti INL sulla patente a crediti

Il 15 ottobre 2024 sono state aggiornate e pubblicate sul sito dell'INL le FAQ sulla patente a crediti.

Le riportiamo in versione integrale:

Fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

La categoria della SOA è irrilevante per l'esenzione dall'obbligo della patente a crediti?

Come deve interpretarsi la norma riguardo al possesso del DVR e alla nomina del RSPP per un'azienda con più unità operative?

Qual è l'oggetto dell'autocertificazione in relazione al nuovo obbligo formativo considerando l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni e la scadenza per l'applicazione della nuova normativa?

Dopo aver inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti, bisogna aspettare una conferma o si può presentare il modulo direttamente in cantiere?

Inoltre, dal 1° novembre, è necessario richiedere quella definitiva sul portale?

In caso di delega, chi deve accedere al portale? È necessario che l'accesso avvenga con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

L'invio dell'autocertificazione tramite PEC consente il rilascio temporaneo della patente a crediti o abilita semplicemente all'ingresso nei cantieri senza fornire alcun documento?

Il 1° ottobre è un click day o la richiesta può essere effettuata fino al 31 ottobre 2024? Le aziende devono inviare l'autocertificazione tramite PEC prima di fare la richiesta sulla piattaforma, o possono semplicemente effettuare la richiesta direttamente?

Esiste attualmente un modulo di delega specifico da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti?

Le imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, come imboscamento e manutenzione di aree verdi, sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Inoltre, se oltre a queste attività effettuano lavori come la posa di un perimetro di contenimento in cemento o la costruzione di un muretto, rientrano comunque nel regime della patente a crediti?

L'attività degli archeologi, classificata con i codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00, può essere considerata "prestazioni di natura intellettuale" secondo l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esente dal possesso della patente a crediti? Se l'obbligo della patente a crediti è presente, come possono gli archeologi, che non sono obbligati all'iscrizione alla CCIA, ottenerla per accedere al cantiere?

Il committente, nell'ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell'elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

Le operazioni di carico e scarico di materiali, effettuate con attrezzature di lavoro come benne, forche e pinze, rientrano nel concetto di "mera fornitura" esclusa dal possesso della patente a crediti secondo il comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008?

La società consortile di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, composta da imprese con attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III ai sensi dell'art. 100, comma 4, è tenuta al possesso della patente a crediti?

Altre FAQ

Gli ingegneri, architetti e geometri devono avere la patente a crediti?

I requisiti necessari per ottenere la patente sono richiesti a tutti i soggetti?

Cosa succede se si delega un terzo la richiesta della patente?

È possibile lavorare nei cantieri in attesa del rilascio della patente?

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente per operare in Italia?

Quali sono i requisiti per le imprese senza dipendenti?

Cosa succede dopo il 31 ottobre 2024?

Cosa si intende per colpa grave nel contesto della sicurezza sul lavoro?

E' possibile presentare ricorso contro un provvedimento di sospensione della patente?

Cosa succede in caso di fusione o trasformazione di aziende??

Cosa succede se scelgo di adottare un DVR non standardizzato?

Devono dotarsi di patente a crediti anche le aziende di autotrasporto nei cantieri?

Patente a Crediti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in altri settori

Il decreto PNRR 4 prevede la possibilità di estendere l'applicazione del sistema della patente a punti ad altri ambiti di attività.

Tali ambiti saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Consiglio di Stato: i punti critici della Patente a Crediti

*Sul nuovo regolamento relativo alla patente a crediti è intervenuto il Consiglio di Stato che, con il **parere n. 1154/2024** del 29/08/2024, ha espresso importanti considerazioni in merito ad alcuni punti dello schema attuativo.*

Ecco nel dettaglio i rilievi di Palazzo Spada.

Serve più discrezionalità sulla sospensione obbligatoria

*L'articolo 3, comma 2, prevede l'adozione obbligatoria del provvedimento di **sospensione** solo nei casi in cui nei cantieri si verificano infortuni che causano il decesso di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di **colpa grave**.*

*Il Consiglio di Stato ritiene che questa disposizione, limitando la sospensione solo ai casi di colpa grave, riduca la discrezionalità degli ispettori e che tale approccio possa essere compatibile se viene mantenuta la **possibilità di valutazioni diverse** da parte dell'Ispettorato del Lavoro, soprattutto considerando l'elevato numero di violazioni delle norme di sicurezza che persistono in Italia.*

Secondo i giudici, pertanto, la norma regolamentare deve consentire agli Ispettorati del lavoro di decidere la sospensione della patente a crediti in tutti i casi di rischio, anche se l'infortunio mortale non è dipeso da una colpa grave del datore di lavoro.

Tempi stretti per l'entrata in vigore

Il CdS ha espresso dubbi riguardo all'obbligo di possesso della patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024. I giudici rilevano che l'applicazione delle leggi e dei regolamenti è soggetta a un periodo di attesa di 15 giorni dalla pubblicazione, a meno che non sia specificato diversamente. Questo intervallo è essenziale per garantire che tutti i soggetti interessati possano prendere conoscenza delle nuove disposizioni.

La formulazione attuale della norma potrebbe creare confusione riguardo alla vacatio legis, poiché la scadenza fissata potrebbe già essere trascorsa al momento della pubblicazione del decreto attuativo.

OMESSA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI CANTIERE

[Link di riferimento: Cass. Pen., sez. 3, 23 settembre 2024, n. 35525](#)

Omissione della recinzione in cantiere: quanto può essere grave?

L'omissione della recinzione di un cantiere, anche se considerato come evento sporadico, può avere conseguenze legali e di sicurezza significative.

La legge prevede meccanismi di esclusione della punibilità, come quello previsto dall'articolo 131-bis del codice penale, che si applica a situazioni in cui il fatto commesso presenta una particolare tenuità. Questo principio implica che non solo la tipicità del reato, ma anche la sua concreta manifestazione e le modalità della condotta devono essere considerate per determinare il disvalore penale dell'azione.

La giurisprudenza ha sottolineato l'importanza di un approccio che tenga conto non solo dell'illecito in sé, ma anche delle conseguenze reali e del contesto in cui si è svolto il fatto. Pertanto, la valutazione deve essere complessiva, considerando elementi come l'incensuratezza dell'imputato, la non abitualità della condotta e la mancanza di danni significativi. Questo approccio mira a garantire che le sanzioni siano proporzionate alla gravità dell'illecito e all'effettivo pericolo creato dalla condotta del soggetto. Tutto questo si riflette anche nel caso si debba giudicare qualunque omissione che possa mettere a repentaglio la sicurezza di un cantiere. La legge italiana, in particolare il d.lgs. n. 81/2008, stabilisce requisiti rigorosi per la sicurezza nei cantieri, per cui anche in occasione dell'introduzione della nuova patente a punti per la sicurezza, diventa fondamentale per le imprese adottare strumenti innovativi che garantiscano non solo la conformità alle normative, ma anche un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Ma scopriamo insieme alcuni interessanti chiarimenti in merito ai principi accennati attraverso la sentenza n. 35525/2024 della Corte di Cassazione relativa alle opere di recinzione dei cantieri.

L'omissione della recinzione è una violazione che può comportare sanzioni penali e amministrative? Al fine della tenuità del reato quanto vale il tentativo di rimediare successivamente alla violazione?

Il Tribunale, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, emetteva una sentenza di condanna nei confronti dell'amministratore unico della di una impresa edile pari a una pena di € 1.200,00 di ammenda per violazione dell'art. 109 del d.lgs. n. 81/2008. Il reato consisteva, appunto, nell'omissione della recinzione di sicurezza in un cantiere stradale, dove era previsto il transito di pedoni.

L'imprenditore presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non riconoscere la causa di non punibilità riferita all'art. 131-bis cod. pen., nonostante avesse successivamente provveduto a installare la recinzione contestata.

La difesa argomentava che il giudice non aveva considerato adeguatamente la condotta successiva al reato e altri fattori che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, tra cui:

- l'incensuratezza dell'imputato;
- la non abitualità della condotta;
- l'assenza di precedenti sanzioni per la ditta da lui amministrata, attiva da anni nel settore edilizio.

Inoltre, si sosteneva che la mancanza della recinzione non avesse creato una situazione di pericolo per i pedoni.

Cassazione: il tentativo di rimediare è recessivo rispetto alla gravità della violazione di omessa recinzione al cantiere

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Gli ermellini hanno sottolineato che l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo, come stabilito dall'art. 133, primo comma, cod. pen.

La Corte ha evidenziato che il "disvalore" penale del fatto, riferito al succitato articolo del codice penale, deve derivare dalla concreta manifestazione del reato e non solo dalla sua conformità al tipo.

Significato di disvalore penale

Il disvalore penale si riferisce alla gravità dell'illecito e alla sua capacità di ledere beni giuridici tutelati dalla legge. La Corte sottolinea che questo disvalore non può essere determinato solo dal fatto che l'azione corrisponda a una fattispecie penale, ma deve anche considerare:

- modalità della condotta: come è avvenuto il fatto? Quali sono state le circostanze specifiche che lo hanno caratterizzato?
- entità del danno o del pericolo: qual è stato l'impatto reale dell'azione? Ha causato danni significativi o ha creato situazioni di pericolo per altre persone?

Rilevanza della concreta manifestazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione della punibilità deve basarsi su una considerazione complessiva della condotta, piuttosto che su un'analisi meramente formale.

Questo approccio implica che:

- si devono esaminare le componenti soggettive della condotta, come le intenzioni dell'imputato;
- è necessario valutare la gravità del comportamento in relazione al contesto in cui è avvenuto.

In sintesi, la Corte invita a una riflessione più profonda sulla natura del reato, suggerendo che la punibilità deve essere proporzionata alla reale gravità dell'illecito, piuttosto che limitarsi a una semplice applicazione delle norme.

La Corte ha confermato che il Tribunale aveva correttamente valutato l'intensità del pericolo derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e che la condotta successiva dell'imputato (e cioè l'atto di installare la recinzione come un tentativo di rimediare a una violazione) era stata considerata recessiva rispetto alla gravità della violazione.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SOSPENSIONE LAVORI DI CANTIERE PER METEOROLOGIA AVVERSA

[Link di riferimento: Cass. Pen., sez. 3, 8 maggio 2024, n. 18040](#)

Meteorologia avversa in cantiere: a chi tocca sospendere i lavori?

Condizioni atmosferiche avverse e sicurezza nei cantieri: tra il datore di lavoro e coordinatore della sicurezza, tocca a quest'ultimo sospendere i lavori!

In un'epoca caratterizzata da cambiamenti climatici sempre più intensi e imprevedibili, anche la sicurezza nei cantieri è inesorabilmente coinvolta e destinata a divenire una questione in merito sempre più da attenzionare. Le manifestazioni violente del meteo, come tempeste, nevicate e ghiaccio, non solo mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori, ma sollevano anche interrogativi sulla responsabilità di chi deve garantire un ambiente di lavoro sicuro. La crescente frequenza di eventi climatici estremi richiede una riflessione profonda sulle normative esistenti e sulla loro applicazione pratica. In questo contesto, la figura del coordinatore per la sicurezza si trova al centro di un dibattito complesso, dove le sfide legate alla gestione del rischio si intrecciano con le responsabilità legali e morali.

A tal riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Como confermata presso la Corte di Cassazione (sentenza n. 18040/2024) ha riaperto il dibattito sulla delimitazione delle responsabilità e sui confini tra le diverse figure professionali coinvolte nella gestione della sicurezza. La decisione non solo mette in luce le complessità legate all'applicazione delle leggi, ma solleva interrogativi fondamentali su come interpretare e applicare le norme in situazioni di rischio.

Prima di entrare nei dettagli del caso, ti ricordo che con l'introduzione della nuova patente a punti per la sicurezza, diventa fondamentale per le imprese adottare strumenti innovativi che garantiscano non solo la conformità alle normative, ma anche un ambiente di lavoro sicuro e protetto

È responsabilità del CSE sospendere il cantiere in caso di condizioni meteorologiche avverse? Queste ultime possono rientrare nei pericoli gravi ed imminenti?

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale emetteva una sentenza che dichiarava un coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) responsabile di un reato previsto dall'articolo 158, comma 2, lettera a), in relazione all'articolo 92, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 81/2008.

Il tecnico CSE presso un cantiere era accusato di non aver sospeso i lavori nonostante le condizioni climatiche avverse e la presenza di lastre di ghiaccio.

La questione approdava infine presso la Cassazione con le seguenti motivazioni a difesa dell'imputato:

- violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito al coordinatore per la sicurezza compiti che spettano al datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Egli sosteneva che il coordinatore ha responsabilità limitate ai "rischi interferenziali" (inteso come "rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria") e non è obbligato a una vigilanza continua in cantiere;
- vigilanza sulle condizioni di lavoro: il ricorrente argomentava che la responsabilità per la vigilanza sulle condizioni meteorologiche ricade esclusivamente sul datore di lavoro e sui suoi collaboratori. Pertanto, non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile per la presenza di ghiaccio nel cantiere.

Cassazione: anche se il CSE non è tenuto alla presenza costante in cantiere deve attivarsi su un eventuale pericolo grave ed imminente quali le avverse condizioni atmosferiche

La Corte ha esaminato i motivi del ricorso ritenendoli infondati, e ha rilevato preliminarmente che la contravvenzione contestata si è estinta per prescrizione.

La Corte ha ricordato, in merito alle competenze del CSE, che: in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui

all'art. 92 d.lgs 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez.4, n. 24915 del 10/06/2021, R.v.281489 – 01).

I giudici aggiungono che: e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all'art. 92 c. 1, lett. f), cit.

Insomma, la Cassazione chiarisce che sebbene il coordinatore per la sicurezza (CSE) non sia tenuto a un controllo continuo sulle lavorazioni, è comunque obbligato ad attivarsi in caso di un pericolo grave e imminente. Nel caso specifico, tale pericolo grave ed imminente era rappresentato dalle avverse condizioni meteorologiche e dalla presenza di ghiaccio nel cantiere. La Corte ha chiarito che il CSE deve intervenire quando riconosce un pericolo evidente, anche se non è responsabile della vigilanza costante sulle attività in corso.

NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

[*Link di riferimento: Pubblicazione INAIL 2024*](#)

L'INAIL ha reso disponibile da ottobre 2024 una pubblicazione sulla gestione del rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica.

I riferimenti normativi e le regole per la prevenzione antincendio per le strutture sanitarie (ospedali, RSA, ambulatori) e centri di assistenza specialistica.

La pubblicazione contiene indicazioni utili per l'organizzazione della sicurezza antincendio, il piano di emergenza, i sistemi di rilevazione dell'incendio, le modalità di intervento, il carico incendio e le vie di fuga.

I criteri generali in base ai quali va organizzata e gestita la sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie sono enunciati dal D.M. 18/09/2002; in alternativa, le strutture sanitarie devono rispondere ai requisiti del Codice di prevenzione incendi con riferimento alla specifica RTV11 (D.M. 29/03/2021) per le strutture esistenti all'entrata in vigore della regola tecnica verticale.

Tali provvedimenti forniscono i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, tra cui la valutazione del rischio, la qualifica degli addetti alla manutenzione ANT e la formazione degli addetti alla gestione emergenza antincendio.

Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le strutture sanitarie sono ricompresi al punto 68 dell'allegato I al decreto.

aggiornamento 4 ottobre 2024

Rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica: nuovo documento INAIL

Leggi tutta la notizia

D.M. 18/09/2002: regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

Il D.M. 18/09/2002 detta la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Il provvedimento – aggiornato dal D.M. 19/03/2015 – stabilisce le norme di base per:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Sono previste misure per le strutture:
- di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

- Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m²;
- Strutture di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²;
- Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio. Le norme riguardano
- le caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali);
- le misure per l'esodo in caso di emergenza (affollamento, capacità di deflusso, esodo orizzontale progressivo, sistemi di vie d'uscita, lunghezza delle vie d'uscita al piano, caratteristiche delle vie d'uscita, larghezza delle vie di uscita, larghezza totale delle vie d'uscita, sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi, numero di uscite);
- aree ed impianti a rischio specifico;
- gli impianti elettrici;
- i mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- la segnaletica di sicurezza;
- i mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio;
- l'organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
- informazione e formazione;
- istruzioni di sicurezza.

D.M. 29/03/2021: le nuove regole antincendio per le strutture sanitarie

Il D.M. 29/03/2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 e in vigore dal 9 maggio 2021 – detta all'allegato 1 le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.

Le norme tecniche previste dal D.M. 29/03/2021 si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 18/09/2002.

L'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 18/09/2002 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

La norma si sviluppa nei seguenti paragrafi:

- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Altre indicazioni
- Opera da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25

Di seguito riportiamo alcuni aspetti più significativi della norma sull'antincendio per le strutture sanitarie.

Campo di applicazione

Le nuove norme tecniche si possono applicare (art.1 del decreto) a:

- a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Classificazioni

Le strutture sanitarie sono classificate come segue:

a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

- SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
- SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

b. in relazione alla quota di tutti i piani h;

c. in relazione al numero di posti letto P.

Le aree dell'attività sono classificate dalle nuove regole antincendio per le strutture sanitarie come segue:

- TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali;
- TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero;
- TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, ...).
- TK: aree a rischio specifico (es. impianti di produzione calore, gruppi vuoto, laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine...);
- TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
- TZ: altre aree.

Compartimentazione

I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:

- a. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
- b. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree.

Le aree di tipo TK, TM e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.

Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3).

Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT e TM.

Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:

- a. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
- b. il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.

Esodo

Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Gestione della sicurezza antincendio

Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (Capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, ...).

Strutture sanitarie: attività n. 68 del D.P.R. 151/2011 (criteri di assoggettabilità)

N.	ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;			

		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex D.M. 16/02/82				
86				
<p>Principali differenze fra le attività di equiparazione</p> <p>La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le “strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2”.</p>				

USO DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) PROBLEMATICHE DI SICUREZZA

[Link di riferimento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 12 settembre 2024, n. 7](#)

Il Ministero, con Circolare n. 7/2024, informa di aver avviato un’iniziativa per raccogliere informazioni su recenti e frequenti infortuni legati all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), con particolare attenzione ai cedimenti strutturali.

Grande attenzione sull’importanza di un monitoraggio continuo dello stato di conservazione delle PLE, mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate dal personale delle ditte utilizzatrici (quali quelle edili) e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) che da soggetti pubblici e privati abilitati

**INFORMAZIONI
EDILIZIE**

ANCE | COMO

SICUREZZA

RIF. N. 305 – 25.09.2024

COLMANO/mm

**PROBLEMATICHE DI SICUREZZA LEGATE ALL’USO DELLE
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) – MINISTERO
DEL LAVORO – CIRCOLARE ESPLICATIVA**

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con **Circolare n. 7/2024**, informa di aver avviato un'iniziativa per raccogliere informazioni su recenti e frequenti infortuni legati all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), con particolare attenzione ai cedimenti strutturali.

A tale scopo, il Dicastero ha raccolto, per il tramite del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell'INAIL, dati sugli eventi infortunistici avvenuti negli ultimi dieci anni connessi all'utilizzo delle PLE, al fine di individuare elementi utili a comprendere gli aspetti preminenti correlati ai cedimenti in questione.

I dati raccolti indicano che molti incidenti sono avvenuti su macchine **con meno di 10 anni di vita**, suggerendo **problemi legati alla progettazione e fabbricazione**.

Un primo esame dei dati raccolti su PLE oggetto di attività di vigilanza del mercato, a seguito di infortunio, evidenzia che i cedimenti strutturali sono causati da fenomeni come fatica, imbozzamento e saldature difettose.

La Circolare in commento richiama l'attenzione sull'importanza di un monitoraggio continuo dello stato di conservazione delle PLE, mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate dal personale delle ditte utilizzatrici (quali quelle edili) ai sensi dei commi 4 e 8 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) che da soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi del comma 11 del predetto decreto legislativo.

Le predette attività, obbligatorie per i datori di lavoro, sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l'intero ciclo di vita delle macchine.

Il Ministero ribadisce **l'importanza e la necessità di conservazione**, tra le altre cose, della seguente documentazione:

- comunicazione di messa in servizio;
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell'attrezzatura;
- verbali di verifica periodica;
- registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
- esito dell'indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Il registro di controllo richiamato consente al datore di lavoro/utilizzatore di dimostrare l'assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai predetti commi 4 e 8 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull'attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.

Il Ministero, al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di controllo dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti preposti, riporta un elenco delle zone e dei componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:

- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
- bracci articolati e telescopici;
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
- torretta porta ralla;
- stabilizzatori;
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Nelle more dell'emanazione di un documento tecnico di indirizzo, la Circolare in commento raccomanda a tutti coloro i quali operano a vario titolo con le PLE di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi all'utilizzo delle medesime, facendosi promotori di campagne di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza a beneficio dei soggetti più esposti.

Raccomanda inoltre:

- ai **Fabbricanti** di garantire che la progettazione e la costruzione rispettino almeno i livelli di sicurezza previsti dalle norme armonizzate;
- agli **Utilizzatori** di seguire le istruzioni d'uso del fabbricante in riferimento ai limiti d'utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell'apposito registro;
- ai **Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati** che effettuano verifiche periodiche di esaminare lo stato di conservazione della macchina durante le verifiche periodiche, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e valutare, all'occorrenza, la necessità di sospendere l'attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l'effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
- agli **Organi di Vigilanza (ASL/INL)** di assicurarsi che le PLE abbiano subito le verifiche periodiche e che i controlli periodici e straordinari siano stati eseguiti, garantendo la sicurezza delle attrezzature come previsto dall'art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È possibile seguire gli aggiornamenti e le attività di ANCE Como anche sui profili social dedicati.

Facebook: <https://www.facebook.com/people/Ance-Como/100031883726282/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ance-como>

Instagram: <https://www.instagram.com/ancecomo/>